



Procedimento di incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel contiguo Comune di Campospinoso, ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

STUDIO DI FATTIBILITA'

Sommario

<i>Procedimento di incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel contiguo Comune di Campospinoso, ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29</i>	1
<i>STUDIO DI FATTIBILITA'</i>	1
<i>Introduzione</i>	3
1. <i>Il quadro normativo</i>	4
1.1. La legislazione nazionale	4
1.2. La legislazione regionale	9
1.3. La regolamentazione comunale	17
2. <i>Il ritratto del territorio</i>	22
2.1. I tratti storici	22
2.2. I tratti geografici	24
2.3. I tratti demografici e socio-economici	26
3. <i>Le attività e le prestazioni rilevate e valutate attraverso il progetto</i>	27
3.1. L'area economico-finanziaria, entrate, risorse umane	27
3.2. Servizi tecnici, urbanistica, edilizia	34
3.3. Servizi amministrativi, demografici, AA.GG.	42
3.4. Servizi sociali, scolastici e culturali	42
4. <i>L'assetto organizzativo possibile per il nuovo Comune</i>	42
<i>Conclusioni</i>	45

Introduzione

Il presente studio non può che muovere dalla solida esperienza di gestione associata, mediante Unione, dei due Comuni interessati. L'Unione, infatti, denominata Unione Campospinoso Albaredo è stata costituita il 9 agosto 2000 ed è divenuta operativa con la prima seduta del Consiglio dell'Unione, nel settembre 2000.

Pertanto, come vedremo meglio più avanti, le vicende storiche dei due Comuni li avevano già visti, nella prima metà del '900 e per più di vent'anni (dal 1924 al 1948), uniti in un unico Comune, denominato Campospinoso Albaredo.

Questo dato storico e la conseguente, coerente decisione di associare la gestione dei servizi, già costituisce una garanzia per le prospettive organizzative del prefigurato Comune unico.

Lo studio, quindi, ha la prioritaria finalità di concentrarsi sull'esame dei potenziali effetti (punti di forza e debolezza) derivanti dal procedimento di incorporazione e, soprattutto, sul processo partecipativo di cittadini e associazioni del territorio, affinché l'intento prefigurato possa diventare scelta condivisa, al di là del percorso referendario che rimane comunque necessario e obbligatorio (si veda il punto relativo al quadro normativo).

Partendo da questi presupposti, sono state oggetto di studio e valutazione le seguenti aree tematiche:

- servizi economico-finanziari, entrate, risorse umane;
- servizi tecnici, urbanistica, edilizia;
- servizi amministrativi, demografici e affari generali;
- servizi sociali, scolastici e culturali;

per evidenziare il già elevato grado di cooperazione che caratterizza, sia il processo decisionale che quello operativo, delle due Amministrazioni, nella progettazione e realizzazione dei servizi in favore di una comunità che, al di là dei confini amministrativi, è già intesa come una entità unitaria.

Come detto il procedimento di fusione prefigurato segue le logiche della fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso.

Il legislatore, infatti, con la legge n. 56/2014, ha introdotto una nuova modalità di fusione di comuni, ossia la fusione per "incorporazione", con un Comune "incorporante" e un Comune contiguo "incorporato".

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del TUEL (l'incorporazione è disposta con legge regionale e si procede a *referendum* tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantenga la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato. A tutela di quest'ultimo si prevede che lo statuto del comune incorporante sia integrato da adeguate misure di partecipazione e di decentramento (comma 130 dell'articolo unico della predetta legge n. 56/2014).

Si tratta di uno strumento (già noto per le aggregazioni d'impresa e societarie), delineato per le realtà comunali di dimensione e complessità differenti, ma che ha il pregio – al fine di impedire forme di *fagocitazione* – di contemperare le esigenze di continuità amministrativa dell'Ente maggiore con la necessità di assicurare, attraverso il nuovo Statuto, forme di partecipazione

alle decisioni e di decentramento dei servizi, a salvaguardia dei diritti della comunità appartenente al Comune incorporato.

Nella sostanza, questo procedimento costituisce una interessante opportunità, affinché le realtà minori possano integrarsi in strutture organizzative più ampie e articolate, per meglio gestire la molteplicità dei servizi da fornire ai cittadini (che la continua riduzione delle risorse mette oggi a grave rischio, soprattutto per i piccoli enti), pur conservando le sedi di erogazione nei propri territori oltre a garantire, comunque, alle comunità originarie, strumenti di proposta e forme di partecipazione rispetto alle scelte o alle decisioni che possano riguardarle o coinvolgere direttamente.

Proprio per queste caratteristiche, il presente studio sviluppa, nella parte finale, alcune concrete idee di utilizzo dei contributi erariali resi disponibili dalla legge per le fusioni di comuni. Idee che vengono sottoposte ai cittadini affinché essi, in forma singola o aggregata, possano contribuire a migliorarle, svilupparle, integrarle o anche a proporle di nuove, tenendo conto dell'importanza, se non della necessità di un reale processo di partecipazione e discussione sull'ipotesi di fusione prefigurata.

Ovviamente, spetterà poi ai cittadini, secondo le modalità di consultazione democratica previste dalla legge, la conclusiva decisione rispetto a questa prospettiva.

1. Il quadro normativo

1.1. La legislazione nazionale

Le fonti legislative concernenti la fusione di Comuni, sono costituite dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito riportati.

Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

(In vigore dal 6 maggio 2014)

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.¹

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.²

2 Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, l'art. 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nell'attuale testo, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 868, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020."*

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1^o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

L'articolo 1, comma 17, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, modificando il comma 380-ter, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce: *"Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione"*.

Il comma 1 dell'articolo 21 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha incrementato il predetto stanziamento, come segue:

"1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018."

Il comma 869 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha ulteriormente incrementato l'ammontare delle risorse disponibili, come di seguito indicato:

"869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui."

Con l'art. 42 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, la predetta dotazione finanziaria è stata di nuovo incrementata, come segue:

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

Infine, l'art. 52, comma 3, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto un nuovo incremento della suddetta dotazione finanziaria, come di seguito riportato:

3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Si ricorda, da ultimo, che gli articoli 2 e 3 del Decreto Ministero dell'Interno del 25 giugno 2019, stabiliscono:

Art. 2. Modalità e criteri di attribuzione del contributo

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 16 Municipi

(In vigore dal 13 ottobre 2000)

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

L'articolo unico della L. 7 aprile 2014, n. 56, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di fusione, anche per incorporazione, di comuni, di seguito riportate (la disciplina direttamente riferita ai procedimenti di incorporazione, dato l'interesse per il caso trattato nel presente studio, è stata opportunamente evidenziata con il carattere in grassetto).

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. *(Sostituisce l'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sopra riportato, Ndr)* L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione

1. Ai predetti comuni, per un periodo massimo di dieci anni, è concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni di risorse finanziarie il contributo verrà rideterminato secondo le modalità ed i criteri sopra citati.

Art. 3. *Termini per l'inoltro della documentazione e di decorrenza dei contributi*

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo le regioni devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i limiti di cui al comma 1, il contributo decennale è attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.

e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. *(Sostituisce l'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale è stato successivamente modificato come da nota 2, Ndr).*

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

- a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
- b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
- c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei

tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa (*Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.*).

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

L'articolo 1, comma 450, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 16, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 e, successivamente, dall'art. 21, comma 2-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce:

“Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;”.

Il comma 229 dell'articolo unico della L. 28 dicembre 2015, n. 208, stabiliva: “*A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.*” Tale disposizione risulta ora superata dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dal conseguente D.M. del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020, n. 108), recante: *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.*

1.2. La legislazione regionale

Per l'istituzione di un nuovo Comune e per la modifica dei confini e delle denominazioni comunali, occorre, così come previsto dall'art. 133, comma 2, della Costituzione, una legge regionale preceduta dalla consultazione delle popolazioni interessate.

La Regione Lombardia ha disciplinato il procedimento di fusione con Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29, di seguito riportata per le parti di interesse del presente studio, nel testo attualmente vigente:

Legge Regionale 15 dicembre 2006, N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

TITOLO I

OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

TITOLO II

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'[articolo 133 della Costituzione](#) e dell'[articolo 53 dello Statuto](#) d'autonomia della Lombardia, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 3

(Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni)

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE

Art. 4

(Istituzione di nuovi comuni)

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

- a) della fusione di due o più comuni contigui;
- b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
- c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'[articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 5

(Mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

- a) incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo;
- b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui;
- d) rettifica dei confini.

Art. 6

(Mutamento delle denominazioni comunali)

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

CAPO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 7

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell'[articolo 34 dello Statuto della Regione](#).

2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del [comma 1](#), è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.

3. L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.

Art. 7 bis

(Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)

1. Ai fini della richiesta di cui all'[articolo 7, comma 3](#), ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'[articolo 7, comma 2](#), nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del [comma 4](#).

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al [comma 1](#), un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al [comma 1](#).

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al [comma 1](#), effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al [comma 1](#), i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al [comma 1](#), unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al [comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater](#).

5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al [comma 1](#) e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'[articolo 7 quater](#).

Art. 7 ter

(Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)

1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell'eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all'[articolo 7 bis](#), secondo le modalità di partecipazione previste dallo [statuto](#) e dai regolamenti comunali.

2. Nel caso la richiesta di cui al [comma 1](#) sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all'[articolo 7 bis](#).

3. I comuni informano della richiesta di cui al [comma 2](#) o dell'eventuale esito positivo della procedura di cui al [comma 4 ter](#) la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso [comma 4 ter](#) e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'[articolo 7 quater, comma 1](#).

4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'[articolo 7 quinquies](#), non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell'eventuale confronto preliminare di cui all'[articolo 7 bis](#).

4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa di cui all'[articolo 7 sexies](#) ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all'[articolo 7 bis](#) o quella di cui al [comma 2](#) del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo.

4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal [comma 4 bis](#), il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l'altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.

Art. 7 quater

(Referendum consultivo comunale)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'[articolo 7 bis, comma 1](#), e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del [comma 3 dell'articolo 7 ter](#), a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al [comma 1](#), la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se i consigli comunali interessati deliberano l'effettuazione del referendum di cui al [comma 1](#), la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo [statuto](#) e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all'[articolo 7 quinquies](#) e fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al [comma 1](#), in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mutamento della circoscrizione riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum.

4 bis. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale interessato può deliberare, ai sensi del [comma 1](#), di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati con le modalità previste dallo [statuto](#) e dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al [comma 1](#);

b) è utilizzato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto di cui al comma 3, lettera c);

c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

Art. 7 quinquies

(Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)

1. Il referendum di cui all'[articolo 7 quater](#) deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell'[articolo 9 ter, comma 4](#). Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7 sexies

(Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)

1. All'esito della procedura di cui agli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.

2. La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun consiglio comunale interessato, approva in via definitiva e uniforme i contenuti di cui all'[articolo 7, comma 2](#) e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello [statuto](#) e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies e nel rispetto dell'[articolo 133, secondo comma, della Costituzione](#), ne riporta gli esiti e indica l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione.

3. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'[articolo 9](#).

Art. 7 septies

(Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio)

1. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all'[articolo 7 sexies](#), tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all'[articolo 9 ter](#), commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai comuni richiedenti la decisione assunta entro venti giorni dal termine di cui al [comma 1](#).

Art. 8

(Pareri)

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui agli articoli 4, 5 e 6, presentati al Presidente del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta

a maggioranza dei componenti, ai consigli comunali interessati, che non si siano già espressi a norma dell'[articolo 7 sexies](#). La trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi.

2. I progetti di legge sono, altresì, trasmessi al consiglio provinciale o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui al presente articolo sono resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.

Art. 9

(Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all'assunzione dei referendum consultivi comunali)

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'[articolo 7 septies](#), il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo regionale di cui all'[articolo 9 ter](#) anche con le modalità di cui all'[articolo 26 bis della l.r. 34/1983](#), i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica.

2. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'[articolo 9 ter](#), fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

Art. 9 bis

(Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali)

1. Le spese per il confronto preliminare di cui all'[articolo 7 bis](#) sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all'[articolo 7 quater](#) sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull'assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell'[articolo 9, comma 1](#), nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'[articolo 7 quater](#) sono rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al [comma 1](#), anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'[articolo 7 septies](#), in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'[articolo 7 sexies](#), previa attestazione, contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui allo stesso [articolo 7 sexies](#), presentata al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 ter

(Referendum consultivo regionale)

1. L'effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all'[articolo 7, comma 1](#), da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell'iniziativa legislativa di cui all'[articolo 7, comma 1](#), o della mancata assunzione, ai sensi dell'[articolo 9, comma 1](#), dei referendum consultivi effettuati dai comuni

interessati, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'[articolo 8](#).

2. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'[articolo 7 quinquies](#), non si fa luogo a referendum.

3. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del [comma 1](#) è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'[articolo 8](#).

4. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

5. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.

7. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al [comma 3](#) entro il termine previsto dall'[articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1983](#).

8. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della [l.r. 34/1983](#), comunica i risultati del referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.

9. Salvo quanto previsto al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del [Titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34](#) (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 1](#), e all'articolo 17, comma 6, della stessa legge.

Art. 9 quater

(Spese dei referendum consultivi regionali)

1. Le spese per i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni referendarie di cui all'[articolo 9 ter](#) sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. I comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle consultazioni regionali di cui all'[articolo 9 quinquies](#).

Art. 9 quinquies

(Consultazione regionale in forma semplificata)

1. Nei casi di cui all'[articolo 9 ter](#), qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del [comma 9 dell'articolo 9 ter](#), volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.

2. La data di effettuazione della consultazione di cui al [comma 1](#), in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'[articolo 8](#), è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 2, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'[articolo 8](#) e i risultati della consultazione di cui al [comma 1](#) sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

Art. 9 sexies

(Disposizioni particolari per l'incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo)

1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermini, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis.

2. In caso di indizione di referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis.

3. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo ai sensi del [comma 2](#) acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al [comma 2](#).

Art. 10

(Adempimenti per il procedimento legislativo)

1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all'[articolo 8](#) alla competente commissione consiliare e dell'assunzione del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 9, delibera sull'approvazione della proposta di legge.

2. Nei casi di effettuazione del referendum regionale di cui all'[articolo 9 ter](#), il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'[articolo 8](#) e i risultati del referendum alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

3. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, di cui agli articoli 7 quater, [comma 4](#), e 9 ter, [comma 2](#), il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'[articolo 8](#) alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Il Consiglio regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche in caso di iniziativa legislativa promossa ai sensi dell'[articolo 7 septies](#), qualora la richiesta comunale di avvio pervenga al Presidente della Giunta regionale entro il 1° gennaio di ogni anno.

5. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della [l.r. 1/1971](#), il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

6. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, non si applicano le scadenze di cui all'[articolo 9 ter](#), commi 1 e 3, e al [comma 4](#) del presente articolo.

CAPO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI

Art. 11

(Successione nei rapporti)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla Regione, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

Art. 12

(Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali)

1. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

Art. 13

(Coordinamento)

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'[articolo 8](#).

TITOLO III

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

(OMISSIS)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

(OMISSIS)

Art. 25

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'effettuazione dei referendum consultivi in materia di istituzione di nuovi comuni e di mutamento delle circoscrizioni o anche delle denominazioni comunali, di cui agli articoli 9 bis e 9 quater, sia direttamente sostenute dalla Regione sia relative ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni, si provvede con le risorse stanziare alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo"- programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

Riguardo alla concreta gestione del procedimento di fusione e incorporazione, non può che rinviarsi al dossier informativo, predisposto dalla competente Direzione della Regione Lombardia, la cui versione integrale e aggiornata, denominata *Il procedimento di fusione e di incorporazione dei comuni in Lombardia*, è disponibile all'URL:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/autonomie-locali/aggiornato-dossier-informativo-fusioni-comuni/aggiornato-dossier-informativo-fusioni-comuni>

1.3. La regolamentazione comunale

I Consigli dei comuni interessati dal presente procedimento hanno conformemente integrato lo Statuto, con l'inserimento dell'art. 54-bis - *Referendum consultivo di fusione comunale*, così formulato:

ART. 54bis - Referendum consultivo di fusione comunale

In materia di referendum consultivo di fusione comunale occorre fare riferimento alle disposizioni regionali vigenti, che dispongono tra l'altro:

1. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto".

e approvato il relativo *Regolamento per la disciplina delle modalità di consultazione della popolazione interessata - Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione o mutamento delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione, ai sensi dell'art. 133, 2° comma della Costituzione e della normativa regionale vigente*, il cui testo è di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA - ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI MEDIANTE FUSIONE O MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI MEDIANTE INCORPORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 133, 2° COMMA DELLA COSTITUZIONE E DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Art. 1**Oggetto**

1. Il presente regolamento regola le modalità di svolgimento dei referendum consultivi comunali in materia di istituzione di nuovi Comuni e mutamento delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di cui all'art. 133, 2° comma della Costituzione ed ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 2**Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati**

1. Ai fini della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente, il Consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. La deliberazione del Consiglio comunale riporta la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi, in apposita relazione allegata, che evidenziano le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, una planimetria, la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per l'incorporazione, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del Comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è

pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il Comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il Comune invia alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto predisposti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art.3

Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti

1. Il 20% degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 1, possono presentare — su apposita modulistica, vidimata dal Segretario Comunale - richiesta al Comune, ai fini di attivazione del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Le firme degli elettori devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare.

4. Il Comune informa della richiesta la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, invia alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il Comune può deliberare l'indizione del referendum.

Art. 4

Referendum consultivo comunale

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il Consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se il Consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se il Consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:

- a) la data della votazione è individuata — con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data – in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;
- b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Art.5

Elettorato e validità del referendum consultivo comunale

- 1. Il referendum deve riguardare gli elettori del Comune interessato. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
- 2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
- 3. Per la validità del referendum non è prevista la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 6

Disposizioni particolari per l'incorporazione comunale

- 1. In caso di referendum consultivo per l'incorporazione, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte ai sensi della normativa regionale vigente.

Art.7

Ufficio elettorale di sezione

- 1. Per il referendum consultivo, in ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale, composto da un presidente e da 4 scrutatori (COMPRESO IL SEGRETARIO).
- 2. Il Presidente è nominato dalla Corte d'Appello di Milano.
- 3. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale tra le persone idonee iscritte all'apposito Albo.
- 4. L'Ufficio elettorale di sezione sovrintende alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procede allo spoglio dei voti, computa i voti favorevoli e contrari alla proposta, redige i verbali di scrutinio.

Art. 8

Ufficio centrale per il referendum

- 1. Presso la segreteria del Comune è costituito l'Ufficio centrale per il referendum, composto dal Segretario Comunale e da 2 dipendenti nominati dal Sindaco.
- 2. Il Segretario Comunale assume le funzioni di Presidente.
- 3. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei predetti funzionari, designato dal Presidente.

4. L'Ufficio centrale decide su eventuali proteste e reclami presentati relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.
5. L'Ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati/non assegnati, procede all'assegnazione definitiva dei voti.
6. L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
7. La proclamazione dei risultati è effettuata entro 10 giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
8. Il verbale dell'Ufficio centrale viene trasmesso dal Presidente al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.
9. Dell'esito del referendum viene data comunicazione con deliberazione del Consiglio comunale.

Conclusivamente, di riportano, a titolo meramente illustrativo, i facsimili di schede referendarie, predisposti dalla competente Direzione regionale, riguardanti il quesito relativo alla fusione per incorporazione e l'eventuale quesito relativo al mutamento della denominazione del Comune incorporante:

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
 PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI NEL COMUNE DI
 IN PROVINCIA DI
 (data)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" e dell'articolo 7quater, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 "Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali".

QUESITO REFERENDARIO:
 "VOLETE CHE IL COMUNE DI SIA FUSO PER INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI.....?"

SI

NO

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
 PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI NEL COMUNE DI
 IN PROVINCIA DI
 (data)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 130, quinto e sesto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" e dell'articolo 7quater, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 "Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali".

2° QUESITO REFERENDARIO, CONCERNENTE IL MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DEL COMUNE INCORPORANTE:

 VOLETE CHE LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI:

SIA MUTATA IN
 a) ☐ SI NON SIA MUTATA ☐ NO
 b) ☐ SI
 c) ☐ SI

2. Il ritratto del territorio

2.1. I tratti storici

Dai siti dei Comuni interessati e da altri siti tematici si sono acquisiti cenni per un inquadramento storico, sociale e culturale relativo agli originari insediamenti e alle comunità che vi hanno vissuto, radicandosi nel territorio.

Albaredo Arnaboldi

La storia di Albaredo appare molto complessa a causa delle variazioni del corso del Po. Il luogo è noto fin dal 973, quando vi aveva dei beni il monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Fino al XVI secolo si trovava più a nord, ma comunque nell'Oltrepò, dato che il Po stesso correva più a nord. A una data imprecisata, nel XVII secolo, il fiume si spostò più a sud, separando in due parti le terre di Albaredo: il vecchio sito, destinato a rapida decadenza, era ora a nord del fiume, e nel 1751 risulta inserito nella Campagna Sottana pavese; un nuovo paese, sorto al limite meridionale del vecchio territorio comunale, era detto *Albaredo dell'Ardino*, e restava nell'Oltrepò. Quest'ultimo è divenuto il paese attuale. Probabilmente Albaredo apparteneva nel medioevo ai Sannazzaro del ramo dei signori di Cigognola; certo è che rimase sempre unito al feudo di Cigognola (nonostante la distanza tra i due centri, i cui territori non sono contigui) nei successivi passaggi ai Visconti Scaramuzza, ai D'Adda e ai Barbiano di Belgioioso. In epoca napoleonica al comune di Albaredo furono uniti i soppressi comuni di *Baselica* e di *Lago de Porci*.

Il territorio di Albaredo apparteneva quasi per intero ai suoi feudatari, e dopo l'abolizione del feudalesimo l'immensa tenuta fu acquistata dall'avvocato Pompeo Gazzaniga e giunse per eredità agli Arnaboldi-Gazzaniga; nel 1863 in loro onore il loro cognome fu unito al nome del comune.

Nel 1928 il comune di Albaredo Arnaboldi fu soppresso e insieme a Campospinoso formò il comune di Campospinoso Albaredo; nel 1948 fu ricostituito. Tra il 1942 e il 1961 venne rettificato il confine con Belgioioso. Dal 2000, con il Comune di Campospinoso, è attiva l'Unione Campospinoso Albaredo.

Di particolare rilievo è la Pieve di San Giovanni Battista, in Baselica Stefanone, Parrocchia della diocesi di Tortona. Fino al 1817, cioè fino alla ricostituzione della diocesi di Tortona avvenuta in data 20 novembre 1817, come stabilito dalla bolla "Beati Petri" di Pio VII del 17 luglio 1817 appartenne alla diocesi di Pavia. La Pieve di Baselica si trova attestata nel registro delle "Rationes decimarum" relativo agli anni 1322-1323 e ancora nella prima metà del XV secolo (Compartitus Cleri Papiensis).

Di rilievo è anche l'Oratorio di Lago dei Porzi, che si trova nell'omonima frazione. È una piccola costruzione di cui si conserva la pregevole facciata, testimonianza dell'architettura lombarda dell'XI secolo.



Pieve di San Giovanni Battista



Oratorio di Lago dei Porzi

Campospinoso

Il nome di Campospinoso deriva, probabilmente, dalla folta vegetazione del territorio, che a metà del 1200 era costituita da arbusti e piante di rovi, prugnolo e biancospino.

La prima volta che, nei documenti d'archivio, troviamo indicato il nome di Campospinoso, siamo nel lontano 1250, in pieno Medioevo.

Una seconda citazione risale al 1466, quando Campospinoso è citato tra le terre che il Duca di Milano vende agli Attendolo, signori di Broni.

Nel Medioevo, dal punto di vista religioso, Campospinoso dipendeva da Broni, pur essendo dotato di un proprio oratorio, dedicato a San Lorenzo e di cui si trova traccia in una visita pastorale del 1354.

Nel 1511 lo stesso oratorio risulta ingrandito, orientato diversamente e accudito da un chierico, che deteneva anche gli edifici religiosi di Sant'Andrea di Falco e San Giacomo di Viguzzolo.

Solo a seguito del lascito del sacerdote don Giovanni Battista Pessino, nativo di Campospinoso e parroco di Soriasco, l'oratorio viene definitivamente parrocchia.

Dalla fine del Duecento agli inizi del Quattrocento tutto il territorio appartenne ai Barbiano di Belgioioso, per poi entrare in possesso degli Attendoli di Broni.

Dal Settecento al Novecento gran parte dei terreni di Campospinoso diviene proprietà della nobile famiglia dei Arnaboldi Porta Spinola Gazzaniga di Milano.

Dal 1924 al 1948 il Comune è stato territorialmente unito con il Comune di Albaredo Arnaboldi con cui ora è attiva l'Unione.

Tra i monumenti, di particolare pregio è la Chiesa di Santa Maria Maddalena della fine del Settecento. Al suo interno conserva opere d'arte di rilievo, tra cui una Crocifissione attribuita a Guido Reni e due dipinti riconosciuti alla scuola di Caravaggio e dello Spagnoletto.

Di pregio anche la Chiesa di San Lorenzo della fine dell'Ottocento, ricostruita sulla pianta di quella edificata nel '500, ma diversamente orienta.



Chiesa di Santa Maria Maddalena



Chiesa di San Lorenzo

Importante testimonianza della metà del '700 è il Palazzo Arnaboldi, fatto edificare da Donna Barbara d'Adda, figlia di Donna Antonia Scaramuzza Visconti, ultima della sua famiglia.

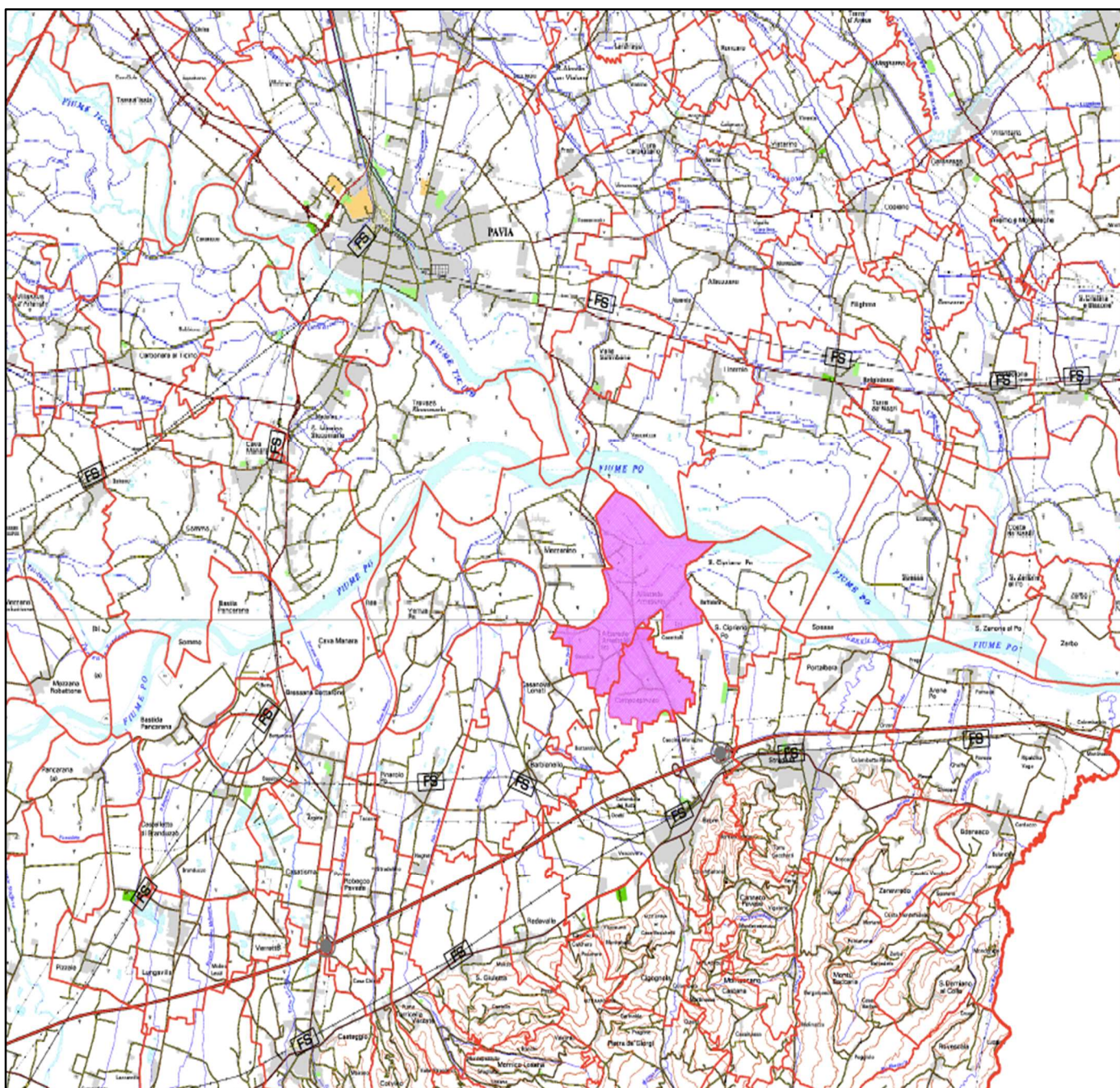


Palazzo Arnaboldi

2.2. I tratti geografici

Le comuni radici storiche e la contiguità territoriale costituiscono, indubbiamente, forti elementi aggregatori tra le comunità dei territori interessati dallo studio.

Tali elementi trovano evidenza nella sottostante cartina, che delimita gli ambiti dei due Comuni, all'interno dell'area territoriale Pavese.



L'assetto dei territori comunali è evidenziato nella tavola che segue, il cui più nitido dettaglio è comunque ampiamente disponibile nel sito tematico dell'Unione, al seguente URL:

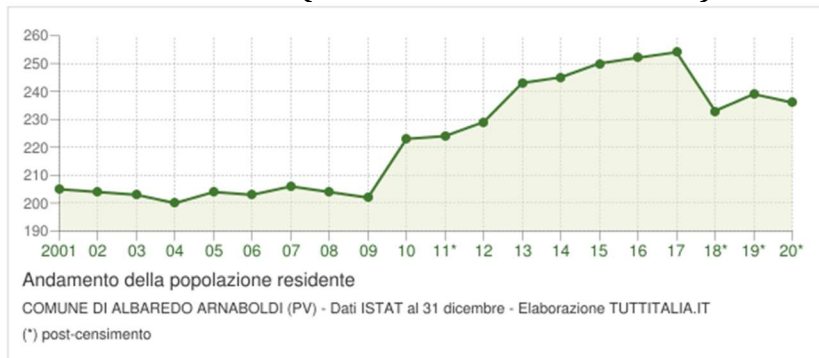
<https://www.unioneampinosoalbaredo.it/m-amministrazione/pubblicazioni/pgt>



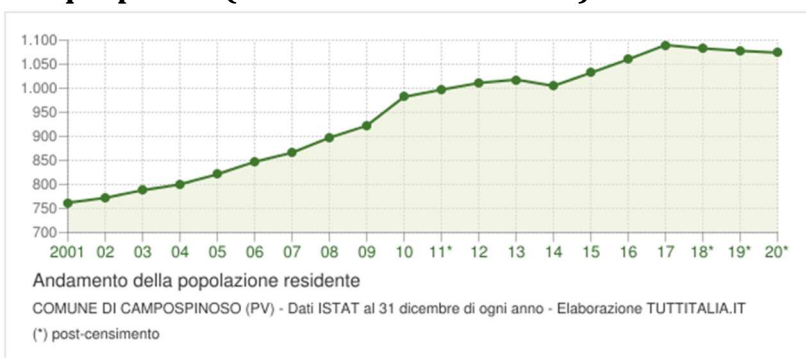
2.3. I tratti demografici e socio-economici

L'andamento demografico è evidenziato dai grafici che seguono (elaborati da tuttitalia.it su dati ISTAT).

Albaredo Arnaboldi (225 abitanti al 01.01.2022)

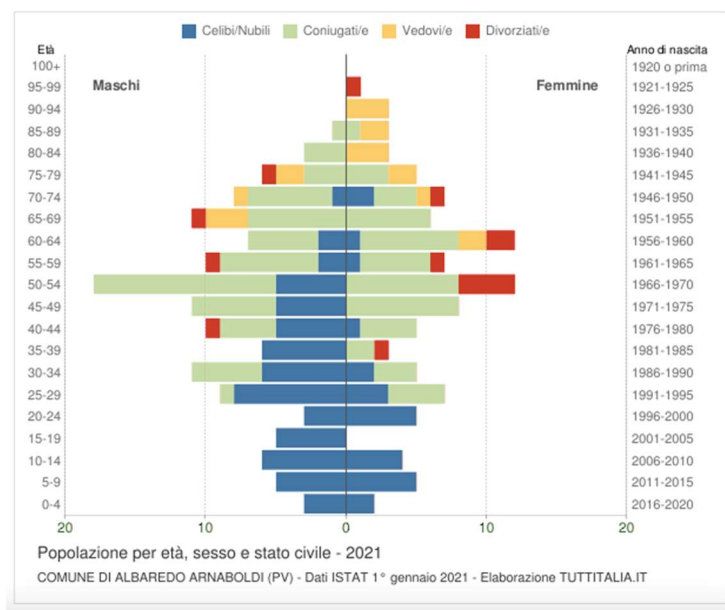


Campospinoso (1.088 ab. al 01.01.2022)

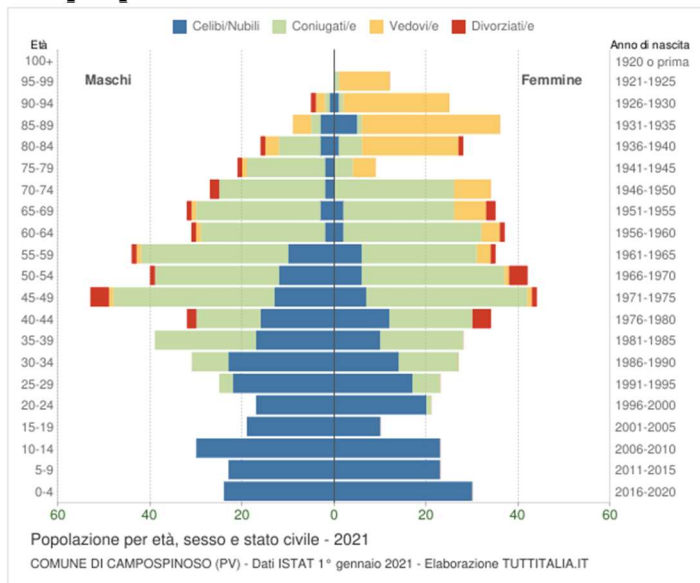


I seguenti diagrammi riportano invece la distribuzione della popolazione al 1° gennaio 2021, per età, sesso e stato civile (piramidi delle età).

Albaredo Arnaboldi



Campospinoso



La seguente tabella indica il numero dei contribuenti e il reddito medio pro capite imponibile dei due Comuni, nell'anno 2020 (fonte Sole24ore, elaborazione dati MEF).

COMUNE	CONTRIBUENTI	REDDITO MEDIO IMPONIBILE PRO CAPITE
Albaredo Arnaboldi	189	Euro 20.626,00
Campospinoso	865	Euro 18.386,00

3. Le attività e le prestazioni rilevate e valutate attraverso il progetto

3.1. L'area economico-finanziaria, entrate, risorse umane

LE ALIQUOTE TRIBUTARIE (fonte MEF – Dipartimento delle Finanze)

Addizionale IRPF

Nell'anno 2022, il Comune di **Albaredo Arnaboldi** ha modificato, come segue, le addizionali IRPEF:

Addizionale comunale all'IRPEF

Selezione anno:

Risultato interrogazione

Comune	Codice	Provincia
ALBAREDO ARNABOLDI	A134	PV

Anno 2022

Num. delibera	Data delibera	Data pubblicazione	Note
3	28-02-2022	14-03-2022	modifica
Aliquota	Fascia di applicazione		
0,4	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00		
0,5	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00		
0,65	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00		
0,8	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00		

Il Comune di **Campospinoso**, nel medesimo anno 2022, ha istituito l'addizionale IRPEF nelle seguenti misure:

Addizionale comunale all'IRPEF

Seleziona anno: 2022 Seleziona

Risultato interrogazione

Comune	Codice	Provincia
CAMPOSPINOSO	B567	PV

Anno 2022

Num. delibera	Data delibera	Data pubblicazione	Note
3	28-02-2022	14-03-2022	istituisce
Aliquota	Fascia di applicazione		
0,2	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00		
0,35	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00		
0,55	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00		
0,75	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000,00		

IMU

Il Comune di **Albaredo Arnaboldi** ha confermato, per l'anno 2022, le aliquote già approvate per l'anno d'imposta 2021, come segue:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,60
Aliquota per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,90 con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota ordinaria	1,00
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,00 di cui 0,76 riservato allo Stato
Terreni agricoli	0,90
Aree fabbricabili	0,90
Fabbricati rurali – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita se non locati e finché permanga tale destinazione	0,10
Detrazione per abitazione principale	€200,00.....

Anche il Comune di **Campospinoso** ha confermato, per l'anno 2022, le aliquote IMU dell'anno precedente, che risultano così articolate:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,60
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	0,80 con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota ordinaria	0,90
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,90 di cui 0,76 riservato allo Stato
Terreni agricoli	0,80
Aree fabbricabili	0,90
Fabbricati rurali – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita se non locati e finché permanga tale destinazione	0,10
Detrazione per abitazione principale	€200,00.....

TARI

Il Comune di **Albaredo Arnaboldi** ha approvato, per l'anno 2021, le seguenti tariffe TARI:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,383898	120,079181
2 componenti	0,470275	176,116132
3 componenti	0,483072	216,142526
4 componenti	0,444682	240,158362
5 componenti	0,435085	256,168919
6 o più componenti	0,447881	296,195313

Utenze non domestiche

		Tariffa utenza non domestica	Quota fissa	Quota variabile
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,501180	1,259358
2	2	Campeggi, distributori carburanti	0,461613	1,142793
2	4	Esposizioni, autosaloni	0,263779	0,811383
2	8	Uffici, agenzie	0,745176	2,125595
2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	0,751770	2,137023
2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,659448	1,599910
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,393796	6,799621
2	17	Bar, caffè, pasticceria	2,162989	3,428380

Prevedendo, per la medesima annualità, una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte fissa e variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

		Tariffa utenza non domestica
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	3	Stabilimenti balneari
2	4	Esposizioni, autosaloni
2	8	Uffici, agenzie
2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idra)
2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2	17	Bar, caffè, pasticceria
2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form

Il Comune di **Campospinoso** ha approvato, per l'anno 2021, le seguenti tariffe TARI:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,293738	74,346872
2 componenti	0,373848	132,762272
3 componenti	0,400552	148,693745
4 componenti	0,413904	164,625218
5 componenti	0,440607	196,488164
6 o più componenti	0,453959	233,661600

Utenze non domestiche

		Tariffa utenza non domestica	Quota fissa	Quota variabile
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,372876	0,810978
2	2	Campeggi, distributori carburanti	0	0
2	3	Stabilimenti balneari	0,264938	0,669378
2	4	Esposizioni, autosaloni	0,245313	0,514906
2	5	Alberghi con ristorazione	0	0
2	6	Alberghi senza ristorazione	0	0
2	7	Case di cura e riposo	1,520943	3,218167
2	8	Uffici, agenzie	0,554408	1,158540
2	9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0	0
2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,544595	1,158540
2	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,745752	1,602647
2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idra)	0,510251	1,158540
2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,569127	1,220329
2	14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,446470	0,965450

2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,294376	0,772360
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,780975	3,829619
2	17	Bar, caffè, pasticceria	1,471880	3,218167
2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	1,152972	2,510170
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,275629	1,930900
2	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,453134	4,891615
2	21	Discoteche, night club	0	0

Prevedendo, anch'esso, per la medesima annualità, una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte fissa e variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

		Tariffa utenza non domestica
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	3	Stabilimenti balneari
2	4	Esposizioni, autosaloni
2	8	Uffici, agenzie
2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra
2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2	17	Bar, caffè, pasticceria
2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form

I dati delle relative entrate dei due Comuni sono reperibili nelle apposite sub-sezioni "bilanci" della sezione Amministrazione trasparente dei relativi siti istituzionali, nell'ambito dei documenti semplificati di bilancio (preventivi e consuntivi degli ultimi cinque anni ed anche precedenti). Nella stessa sub-sezione sono anche disponibili le schede relative agli indicatori e ai risultati attesi di bilancio dei due Enti. Analoga documentazione è disponibile per l'Unione Camprospino Albaredo.

INDEBITAMENTO

L'indebitamento del **Comune di Albaredo Arnaboldi** subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	129.468,23	110.064,04	89.216,65	67.570,38	45.878,31
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	19.404,19	20.847,39	21.646,27	21.692,07	22.513,14
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	110.064,04	89.216,65	67.570,38	45.878,31	23.365,17
Nr. Abitanti al 31/12	236	230	230	230	230
Debito medio per abitante	466,37	387,90	293,78	199,47	101,59

Non si prevedono rinegoziazioni di mutui.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	4.772,00	3.951,07	3.152,19	2.332,43	1.511,36
entrate correnti	264.689,87	261.789,00	261.542,13	258.646,58	260.348,16
% su entrate correnti	1,80%	1,50%	1,20%	0,90%	0,58%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	4.772,00	3.951,07	3.152,19	2.332,43	1.511,36
Quota capitale	19.404,19	20.847,39	21.646,27	21.692,07	22.513,14
Totale fine anno	24.176,19	24.798,46	24.798,46	24.024,50	24.024,50

L'indebitamento del **Comune di Campospinoso** subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	264.594,86	213.886,71	161.608,98	107.702,26
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	50.708,15	52.277,73	53.906,72	55.597,40
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	213.886,71	161.608,98	107.702,26	52.104,86
Nr. Abitanti al 31/12	1.102	1.102	1.102	1.102
Debito medio per abitante	194,09	146,65	97,73	47,28

Non si prevedono rinegoziazioni di mutui.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	8.002,00	6.431,63	4.713,30	3.111,96
entrate correnti	575.844,98	647.026,56	627.867,85	631.068,85
% su entrate correnti	1,40%	0,99%	0,75%	0,49%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	9.515,00	8.002,00	6.431,63	4.713,30	3.111,96
Quota capitale	49.197,00	50.708,15	52.277,73	53.906,72	55.597,40
Totale fine anno	58.712,00	58.710,15	58.709,36	58.620,02	58.709,36

L'indebitamento dell'**Unione** subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	919.685,00	834.250,94	748.277,55	661.743,25	574.625,56
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	85.434,06	85.973,39	86.534,30	87.117,69	87.724,48
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	834.250,94	748.277,55	661.743,25	574.625,56	486.901,08
Nr. Abitanti al 31/12	1.323	1.332	1.332	1.332	1.332
Debito medio per abitante	63057,52%	56176,99%	49680,42%	43140,06%	36554,14%

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	12.963,50	12.424,17	11.863,26	11.279,87	10.673,08
Quota capitale	85.434,06	85.973,39	86.534,30	87.117,69	87.724,48
Totale fine anno	98.397,56	98.397,56	98.397,56	98.397,56	98.397,56

LA SPESA DI PERSONALE

La dinamica della spesa del personale, integralmente conferito all'Unione, è la seguente:

		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	68.306,61	167.025,00	137.164,70	132.371,00
Spese macroaggregato 103	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	5.568,35	9.820,00	7.480,25	7.170,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	146.363,27	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	233.438,23	176.845,00	144.644,95	139.541,00
(-) Componenti escluse (B)	5.239,47	0,00	0,00	0,00
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	228.198,76	176.845,00	144.644,95	139.541,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 68.306,61	€ 147.160,69
Spese macroaggregato 103	€ 13.200,00	€ 207,00
Irap macroaggregato 102	€ 5.568,35	€ 7.609,81
Altre spese:	€ 146.363,27	
Altre spese: spese elezioni		€ 1.881,74
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 233.438,23	€ 156.859,24
(-) Componenti escluse (B)	€ 5.239,47	€ 1.881,74
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali	€ 5.239,47	
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 228.198,76	€ 154.977,50
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		

3.2. Servizi tecnici, urbanistica, edilizia

VIABILITÀ

La rete viaria (e i parchi giochi) dei due Comuni è la seguente:

ALBAREDO ARNABOLDI:

Denominazione	ML	Tipologia	Tipo finitura	Note
LOCALITA' CASE ROGGIOLO	1850	S.P. 55	asfaltata	parte in Campospinoso e parte in Comune di Broni
LOCALITA' LAGO DEI PORZI	570	Strada Privata	asfaltata	
VIA SANDRO PERTINI	320	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
FRAZIONE MORANDA	310	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
STRADA DEGLI OTTO	200	Strada Privata	sterrata	
STRADA DEGLI OTTO	60	Strada Privata	asfaltata	
STRADA STATALE 617 BRONESE	1150	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
VIA PO	1450	Strada Interpodereale	sterrata	
VIA CASCINONE	240	Strada Privata	asfaltata	
CASCINA MEZZANO				
CASCINA GAZZANIGA (VALLE DEI FIORI)				
CASCINA MEZZANO				
STRADA PER BASELICA	1750	S.P. 55	asfaltata	per ML. 400 in Comune di Casanova Lonati
STRADA PER VALLE E BRONZI	2100	Strada Comunale	asfaltata	
STRADA RAGGIA	550	Strada Comunale	asfaltata	
VIA ERBATICI	400	Strada Comunale	asfaltata	
PIAZZA CADUTI DI NASSIRIA		Piazza Pubblica	pavimentata	
VIA VALLE DEI FIORI	1600	Strada Privata	sterrata	
VIA DEL TORCHIO	110	Strada Privata	sterrata	
sommano ML.	12660	pari a KM.	12,66	

CAMPOSPINOSO:

Denominazione	ML	Tipologia	Tipo finitura	Note
VIA SAN CONTARDO	620	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
VIA CASSETTE	370	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
VIA EUROPA	320	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
VIA ROMA	360	S.S. 617 Bronese	asfaltata	
STRADA DEI CAMPANINI	160	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GRISINI	380	Strada Comunale	asfaltata	
VIA PERLASCA	40	Strada Comunale	asfaltata	
VIA PERLASCA	30	Strada Privata	sterrata	
VIA MONTALCINI	40	Strada Privata	sterrata	
VIA PERLASCA	60	Strada Privata	asfaltata	
STRADA DEL DOSSO	170	Strada Privata	sterrata	
VIA DEI BIANCOSPINI	90	Strada Privata	asfaltata	
VIA GENERALE CARLO AME'	60	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GENERALE CARLO AME'	60	Strada Privata	asfaltata	
VIA DEI GELSI	140	Strada Privata	sterrata	
VIA DEI CAMPI DI SOPRA	360	Strada Vicinale	sterrata	
VIA ERBATICI	400	Strada Comunale	asfaltata	
VIA FIAMBERTA	1140	Strada Comunale	asfaltata	
VIA ALDO MORO	440	Strada Comunale	asfaltata	
VIA LEONARDO DA VINCI	180	Strada Comunale	asfaltata	
VIA EINAUDI	90	Strada Privata	asfaltata	
VIA ALESSANDRO VOLTA	440	Strada Comunale	asfaltata	
STRADA DEL CAMPO	360	Strada Comunale	asfaltata	
STRADA DEL CAMPO	60	Strada Privata	sterrata	
VIA ENRICO FERMI	150	Strada Comunale	asfaltata	
VIA CAMILLO GOLGI	120	Strada Comunale	asfaltata	
VIA WALTER TOBAGI	110	Strada Privata	sterrata	
VIA INDRO MONTANELLI	80	Strada Privata	asfaltata	
VIA CARDINAL MARTINI	160	Strada Privata	asfaltata	
VIA ALBERICIA	320	S.S. n. 73	asfaltata	
VIA DEL TORCHIO	30	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GIARDINO	200	Strada Comunale	asfaltata	
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	220	Strada Comunale	asfaltata	
VIA FORNACE	330	Strada Comunale	asfaltata	
VIA PAOLO BORSELLINO	220	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GIACOMO PUCCINI	100	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GIUSEPPE VERDI	90	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GIUSEPPE VERDI	40	Strada Privata	asfaltata	
VIA LORENZO PEROSI	60	Strada Comunale	asfaltata	
PIAZZA SAN LORENZO		Piazza Pubblica	asfaltata	
PIAZZA ARNABOLDI		Piazza Pubblica	asfaltata	
PIAZZA GIOVANNI PAOLO II		Piazza Privata	asfaltata	
VIA ELENA PORTA SPINOLA	210	Strada Comunale	asfaltata	
VIA MAURO VANETTA	140	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	180	Strada Comunale	asfaltata	
VIA VITTORIO BACHELET	180	Strada Comunale	asfaltata	
VIA MARTIRI DI VIA FANI	140	Strada Comunale	asfaltata	
VIA GIOVANNI FALCONE	230	Strada Comunale	asfaltata	
STRADA DELLE PECORINE	130	Strada Privata	sterrata	
VIA ENRICO MATTEI	160	Strada Comunale	asfaltata	
sommano ML.	11190	pari a KM. 11,19		

PARCO GIOCHI IN VIA G. FALCONE:	MQ.	1350
PARCO GIOCHI IN VIA CA' DE ROSSI:	MQ.	330

CIMITERI

Loculi Campospinoso: 136

Cappelle: 10

Depositi / Campospinoso – Albaredo Arnaboldi: 241

Cappelle Albaredo Arnaboldi: 81

Cellette Ossari: 187

I lotto: 156

II lotto: 204

III lotto: 84

Totale Contratti Deposito / Terreno / Loculi / Cappelle: 1099

ILLUMINAZIONE

L'illuminazione Pubblica viene gestita da Enel sole

Comune	PALI Illuminazione pubblica (n.)
ALBAREDO ARNABOLDI	70
CAMPOSPINOSO	295
Totale complessivo	365

BENI IMMOBILI (fonte Agenzia delle Entrate)

COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI



Immobile di catasto fabbricati - n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati Identificativi

Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
• Foglio 7 Particella 64 Subalterno 3

COSTITUZIONE del 25/06/2008 Pratica n. PV0172063 in atti dal 25/06/2008 COSTITUZIONE (n. 2058.1/2008)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
Foglio 7 Particella 64

> Indirizzo

VIA CAVALIER PRIMO MERLINI n. 4 Piano T

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/05/2016
Pratica n. PV0065327 in atti dal 06/05/2016
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35169.1/2016)

> Dati di classamento

Categoria F/1st, Consistenza 398 m²

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 07/02/2011
Pratica n. PV0055771 in atti dal 07/02/2011
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35102.1/2011)



Immobile di catasto fabbricati - n.2



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
• Foglio 7 Particella 379 Subalterno 2

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492 in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
Foglio 7 Particella 379

L'unità ha diritto ai seguenti beni comuni:
• Foglio 7 Particella 379 Subalterno 1 (BCNC)⁹⁾

> Indirizzo

VIA SANDRO PERTINI n. 1 Piano S1 - T-1

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492 in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)

> Dati di classamento

Rendita: Euro 619,76
Categoria B/4st, Classe U, Consistenza 1500 mc

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492 in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> Dati di superficie

Totale: 384 m²

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492 in atti dal 07/05/2019 Protocollo NSD n. COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 07/05/2019, prot. n. PV0036492



Immobile di catasto fabbricati -
n.3



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati identificativi**

Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
• Foglio 7 Particella **379** Subalterno 3

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
Foglio 7 Particella **379**

L'unità ha diritto ai seguenti beni comuni:
• Foglio 7 Particella **379** Subalterno 1 (BCNC)⁹⁾

> **Indirizzo**

VIA SANDRO PERTINI n. 1 Piano T

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 35,12**
Categoria **B/4⁹⁾**, Classe **U**, Consistenza **85 mc**

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M.
701/94)

> **Dati di superficie**

Totale: **29 m²**

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 Protocollo NSD n.
COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
07/05/2019, prot. n. PV0036492



Immobile di catasto fabbricati -
n.4



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati identificativi**

Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
• Foglio 7 Particella **379** Subalterno 4

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV)**
Foglio 7 Particella **379**

L'unità ha diritto ai seguenti beni comuni:
• Foglio 7 Particella **379** Subalterno 1 (BCNC)⁹⁾

> **Indirizzo**

VIA SANDRO PERTINI n. 1 Piano 1

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 207,36**
Categoria **A/3⁹⁾**, Classe **2**, Consistenza **5,5 vani**

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M.
701/94)

> **Dati di superficie**

Totale: **107 m²**
Totale escluse aree scoperte ⁹⁾: **107 m²**

COSTITUZIONE del 06/05/2019 Pratica n. PV0036492
in atti dal 07/05/2019 Protocollo NSD n.
COSTITUZIONE (n. 427.1/2019)
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
07/05/2019, prot. n. PV0036492

COMUNE DI CAMPOSPINOSO



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati Identificativi**

Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
• Foglio 4 Particella **609**

DEMOLIZIONE TOTALE del 20/09/2018 Pratica n.
PV0069538 in atti dal 21/09/2018 DEMOLIZIONE
TOTALE (n. 19330.1/2018)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
Foglio 4 Particella **609**

> **Indirizzo**

VIA SAN CONTARDO n. 2

DEMOLIZIONE TOTALE del 20/09/2018 Pratica n.
PV0069538 in atti dal 21/09/2018 DEMOLIZIONE
TOTALE (n. 19330.1/2018)

> **Dati di classamento**

Categoria **F/1⁹⁾**, Consistenza **273 m²**

DEMOLIZIONE TOTALE del 20/09/2018 Pratica n.
PV0069538 in atti dal 21/09/2018 DEMOLIZIONE
TOTALE (n. 19330.1/2018)



Immobile di catasto fabbricati -
n.2



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati Identificativi**

Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
• Foglio **3** Particella **194** Subalterno **4**

VARIAZIONE del 26/02/2016 Pratica n. PV0023238 in atti dal 26/02/2016 FUS. E CAMBIO DEST. D'USO (n. 11766.1/2016)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
Foglio **3** Particella **194**

> **Indirizzo**

VIA FIAMBERTA n. 18 Piano T-1

VARIAZIONE del 26/02/2016 Pratica n. PV0023238 in atti dal 26/02/2016 FUS. E CAMBIO DEST. D'USO (n. 11766.1/2016)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 831,30**
Categoria **B/4⁹**, Classe **U**, Consistenza **2012 mc**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 01/02/2017 Pratica n. PV0010104 in atti dal 01/02/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 3319.1/2017)
Annotazioni: Classamento e rendita validati

> **Dati di superficie**

Totale: **366 m²**

VARIAZIONE del 26/02/2016 Pratica n. PV0023238 in atti dal 26/02/2016 Protocollo NSD n. FUS. E CAMBIO DEST. D'USO (n. 11766.1/2016)
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 26/02/2016, prot. n. PV0023238



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati Identificativi**

Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
• Foglio **5** Particella **216**

Impianto meccanografico del 30/06/1987

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
Foglio **5** Particella **216**

> **Indirizzo**

VIA EUROPA n. 12 Piano S1 - T - 1

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 08/04/2014 Pratica n. PV0041480 in atti dal 08/04/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 18597.1/2014)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 2.455,45**
Categoria **B/5⁹**, Classe **U**, Consistenza **3962 mc**

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 10/02/2011 Pratica n. PV0065344 in atti dal 10/02/2011 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 41982.1/2011)



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> **Dati Identificativi**

Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
• Foglio **1** Particella **1099**

COSTITUZIONE del 07/03/2019 Pratica n. PV0020391 in atti dal 07/03/2019, ASSOCIATO AL TIPO MAPPALE CON PROTOCOLLO PV0020386 DEL 07/03/2019 (n. 20386.1/2019)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di **CAMPOSPINOSO (B567) (PV)**
Foglio **1** Particella **1099**

> **Indirizzo**

VIA GIOVANNI FALCONE n. 8 Piano S1 - T-1

COSTITUZIONE del 07/03/2019 Pratica n. PV0020391 in atti dal 07/03/2019, ASSOCIATO AL TIPO MAPPALE CON PROTOCOLLO PV0020386 DEL 07/03/2019 (n. 20386.1/2019)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 669,34**
Categoria **B/4⁹**, Classe **U**, Consistenza **1620 mc**

COSTITUZIONE del 11/04/2019 Pratica n. PV0032117 in atti dal 12/04/2019 COSTITUZIONE (n. 359.1/2019)
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

> **Dati di superficie**

Totale: **456 m²**

COSTITUZIONE del 11/04/2019 Pratica n. PV0032117 in atti dal 12/04/2019 Protocollo NSD n. COSTITUZIONE (n. 359.1/2019)
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 12/04/2019, prot. n. PV0032117

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

 Immobile di catasto fabbricati - n.1  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) • Foglio 5 Particella 340 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) Foglio 5 Particella 340	COSTITUZIONE del 03/09/2013 Pratica n. PV0112713 in atti dal 03/09/2013 COSTITUZIONE (n. 1852.1/2013)
> Indirizzo FRAZIONE BASELICA n. 21 Piano T	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/05/2016 Pratica n. PV0065455 in atti dal 06/05/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35297.1/2016)
> Dati di classamento Categoria F/1 ⁴ , Consistenza 9 m ²	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/05/2016 Pratica n. PV0065455 in atti dal 06/05/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35297.1/2016)

 Immobile di catasto fabbricati - n.3  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) • Foglio 5 Particella 348 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) Foglio 5 Particella 348	COSTITUZIONE del 03/09/2013 Pratica n. PV0112714 in atti dal 03/09/2013 COSTITUZIONE (n. 1854.1/2013)
> Indirizzo STRADA DELLA RAGGIA n. 99 Interno SN Piano T	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/05/2016 Pratica n. PV0065457 in atti dal 06/05/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35299.1/2016)
> Dati di classamento Rendita: Euro 19,32 Categoria D/1⁹	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 08/08/2014 Pratica n. PV0115002 in atti dal 08/08/2014 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 61954.1/2014) Annotazioni: Classamento e rendita validati

 Immobile di catasto fabbricati - n.1  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) • Foglio 5 Particella 697 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 697	COSTITUZIONE del 09/06/2011 Pratica n. PV0190187 in atti dal 09/06/2011 COSTITUZIONE (n. 2360.1/2011)
> Indirizzo VIA CAMILLO GOLGI n. SNC Piano T	COSTITUZIONE del 09/06/2011 Pratica n. PV0190187 in atti dal 09/06/2011 COSTITUZIONE (n. 2360.1/2011)
> Dati di classamento Rendita: Euro 2.053,44 Categoria D/8⁹	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 18/05/2012 Pratica n. PV0085705 in atti dal 18/05/2012 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 11685.1/2012) Annotazioni: Classamento e rendita validati

 Immobile di catasto fabbricati - n.3  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) • Foglio 5 Particella 689 Subalterno 3 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 689	COSTITUZIONE del 09/08/2011 Pratica n. PV0223193 in atti dal 09/08/2011 COSTITUZIONE (n. 3052.1/2011)
> Indirizzo VIA ENRICO FERMI n. SNC Piano 1	COSTITUZIONE del 09/08/2011 Pratica n. PV0223193 in atti dal 09/08/2011 COSTITUZIONE (n. 3052.1/2011)
> Dati di classamento Rendita: Euro 169,66 Categoria A/3⁹ , Classe 2, Consistenza 4,5 vani	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 24/07/2012 Pratica n. PV0154814 in atti dal 24/07/2012 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 18271.1/2012) Annotazioni: Classamento e rendita validati
> Dati di superficie Totale: 93 m² Totale escluse aree scoperte ⁹ : 93 m²	Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015 Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 09/08/2011, prot. n. PV0223193

 Immobile di catasto fabbricati - n.2  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) • Foglio 5 Particella 347 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) Foglio 5 Particella 347	COSTITUZIONE del 03/09/2013 Pratica n. PV0112711 in atti dal 03/09/2013 COSTITUZIONE (n. 1850.1/2013)
> Indirizzo STRADA DELLA RAGGIA n. 99 Interno SN Piano T	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/05/2016 Pratica n. PV0065456 in atti dal 06/05/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35298.1/2016)
> Dati di classamento Categoria F/1 ⁴ , Consistenza 46 m ²	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 26/07/2014 Pratica n. PV0108665 in atti dal 26/07/2014 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 58505.1/2014)

 Immobile di catasto fabbricati - n.4  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) • Foglio 5 Particella 349 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (A134) (PV) Foglio 5 Particella 349	COSTITUZIONE del 03/09/2013 Pratica n. PV0112712 in atti dal 03/09/2013 COSTITUZIONE (n. 1851.1/2013)
> Indirizzo STRADA DELLA RAGGIA n. 99 Interno SN Piano T	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/05/2016 Pratica n. PV0065458 in atti dal 06/05/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 35300.1/2016)
> Dati di classamento Categoria F/1 ⁴ , Consistenza 97 m ²	VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 26/07/2014 Pratica n. PV0108666 in atti dal 26/07/2014 VARIAZIONE TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO ANSC (n. 58506.1/2014)

 Immobile di catasto fabbricati - n.2  Causali di aggiornamento ed annotazioni	
> Dati Identificativi Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) • Foglio 5 Particella 689 Subalterno 2 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 689	COSTITUZIONE del 09/08/2011 Pratica n. PV0223193 in atti dal 09/08/2011 COSTITUZIONE (n. 3052.1/2011)
> Indirizzo VIA ENRICO FERMI n. SNC Piano T-1	COSTITUZIONE del 09/08/2011 Pratica n. PV0223193 in atti dal 09/08/2011 COSTITUZIONE (n. 3052.1/2011)
> Dati di classamento Rendita: Euro 11.712,75 Categoria D/1⁹	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 24/07/2012 Pratica n. PV0154813 in atti dal 24/07/2012 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 18270.1/2012) Notifica effettuata con protocollo n. PV0204552/2012 del 16/10/2012

 Immobile di catasto fabbricati - n.1
Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 740 Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA n. 10 Piano T Dati di classamento: Rendita: Euro 4.611,54 , Categoria D/7⁹ Classamento e rendita validati Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 740



Immobile di catasto fabbricati - n.2

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 5 Particella 679
Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA n. SNC Piano T
Dati di classamento: Rendita: Euro 88,32, Categoria D/1⁹
Classamento e rendita validati
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 679



Immobile di catasto fabbricati - n.3

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 2 Particella 352
Indirizzo: VIA ERBATICI n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 117 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 2 Particella 352



Immobile di catasto fabbricati - n.4

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 4 Particella 572
Indirizzo: VIA CASSETTE n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 150 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 4 Particella 572



Immobile di catasto fabbricati - n.5

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 1 Particella 1006
Indirizzo: VIA ALBERICIA n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 130 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 1 Particella 1006



Immobile di catasto fabbricati - n.6

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 5 Particella 736
Indirizzo: STRADA DEI CAMPANINI n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 80 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 736



Immobile di catasto fabbricati - n.7

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 5 Particella 725
Indirizzo: VIA EUROPA n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 14 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 725



Immobile di catasto fabbricati - n.8

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 1 Particella 1036
Indirizzo: VIA ALDO MORO n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 171 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 1 Particella 1036



Immobile di catasto fabbricati - n.9

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 5 Particella 511
Indirizzo: STRADA DEL CAMPO Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 25 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 511



Immobile di catasto fabbricati - n.10

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 2 Particella 356
Indirizzo: VIA ERBATICI n. SNC Piano T
Dati di classamento: Categoria F/1⁹, Consistenza 706 m²
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 2 Particella 356



Immobile di catasto fabbricati - n.11

Dati identificativi: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 5 Particella 689 Subalterno 4
Indirizzo: VIA ENRICO FERMI n. 5 Piano T
Dati di classamento: Rendita: Euro 178,59, Categoria C/2⁹, Classe U, Consistenza 182 m²
Dati di superficie: Totale: 182 m²
Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)
Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV) Foglio 5 Particella 689



Immobile di catasto fabbricati - n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati Identificativi

Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
• Foglio 5 Particella 665

COSTITUZIONE del 16/11/2009 Pratica n. PV0288915
in atti dal 16/11/2009 COSTITUZIONE (n. 3725.1/2009)

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di CAMPOSPINOSO (B567) (PV)
Foglio 5 Particella 665

> Indirizzo

VIA ALESSANDRO VOLTA n. 3 Piano T-1

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del
03/04/2017 Pratica n. PV0034881 in atti dal 04/04/2017
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.
9451.1/2017)

> Dati di classamento

Rendita: Euro 3.580,00
Categoria D/7⁹

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/03/2018
Pratica n. PV0019895 in atti dal 07/03/2018
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 5519.1/2018)
Annotazioni: Classamento e rendita rettificati (D.M.
701/94)
Notifica effettuata con protocollo n. PV0022840/2018
del 14/03/2018

BENI MOBILI

Gli automezzi sono n. 2 scuolabus di cui n. 1 in fase di vendita in quanto obsoleto. E' in previsione la vendita anche dell'altro mezzo, in vista dell'appalto di tutto il servizio non avendo più autista scuolabus.

Vi sono inoltre n. 2 autovetture (FIAT PUNTO e FIAT Panda)

Vi è un motocarro Piaggio, usato per la manutenzione del verde oltre a mezzi per la manutenzione del verde.

Un'auto della protezione civile acquistata con contributo regionale

ESTENSIONE RETI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Comune	Lunghezza acquedotto (km)
CAMPOSPINOSO	12,025782
ALBAREDO ARNABOLDI	10,910501
Totale complessivo	22,936283

Comune	Lunghezza rete fognatura di competenza Pavia Acque (km)	Lunghezza rete acque meteoriche (km)	Totale complessivo (km)
ALBAREDO ARNABOLDI	4,594602	0,713057	5,307659
CAMPOSPINOSO	10,656623	7,459257	18,11588
Totale complessivo	15,251225	8,172314	23,423539

Comune	Lunghezza rete GAS metano (km) totale	di cui: a media pressione (km)	e a bassa pressione (km)
ALBAREDO ARNABOLDI	4,92099	4,49704	0,42395
CAMPOSPINOSO	10,65606	5,93031	4,72675
Totale complessivo	15,57805	10,42735	5,1507

STRUMENTI URBANISTICI

Piano di Governo del Territorio adottato dall'Assemblea dell'Unione Campospinoso Albaredo con deliberazione n. 3 del 17.03.2009, definitivamente approvato con deliberazione della stessa n. 37 del 11.11.2009 e reso esecutivo con la pubblicazione sul BURL n. 28 serie inserzioni e concorsi in data 14.07.2010.

Variante parziale al vigente Piano di Governo del Territorio, adottata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Campospinoso Albaredo n. 20 in data 17.11.2014 e definitivamente approvata con deliberazione della stessa n. 4 del 26.02.2015 e resa esecutiva con la pubblicazione sul BURL n. 18 serie avvisi e concorsi in data 29.04.2015.

Variante parziale al vigente Piano di Governo del Territorio, adottata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Campospinoso Albaredo n. 20 in data 09.11.2016 e definitivamente approvata con deliberazione della stessa n. 13 del 08.05.2017 e resa esecutiva con la pubblicazione sul BURL n. 30 serie avvisi e concorsi in data 26.07.2017.

Piano degli Insediamenti Produttivi in Campospinoso:

- Primo Intervento: adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 58 del 28.12.2001 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 04.06.2002;
- Secondo Intervento: adottato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 09.07.2005 e definitivamente approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 57 del 09.09.2005.

Intero comparto: pari a circa mq. 52.000;

Parte libera: pari a circa mq. 21.000.

3.3. Servizi amministrativi, demografici, AA.GG

		Campospinoso	Albaredo Arnaboldi
CERTIFICATI	carta resa legale	90	19
2019/2020/2021	carta libera	869	144

ATTI DI STATO CIVILE**CAMPOSPINOSO**

	nascite	matrimoni/divorzi	morti	cittadinanza	tot.
2019	16	8	32	3	59
2020	24	7	57	6	94
2021	14	9	40	2	65

TOT. 218

ALBAREDO ARNABOLDI

	nascite	matrimoni/divorzi	morti	cittadinanza	tot.
2019	0	1	3	0	4
2020	2	4	5	0	11
2021	2	5	4	0	11

TOT. 26

ASSICURAZIONI

Le assicurazioni in corso, affidate dal 2020 ad un BROKER, sono le seguenti:

- assicurazioni per i mezzi di trasporto;
- assicurazioni per volontari di protezione civile;
- assicurazioni per RC

3.4. Servizi sociali, scolastici e culturali

I Servizi sociali vengono gestiti tramite il Piano di Zona di Broni, ma, per alcune casistiche, (bonus maternità, contributi straordinari, nidi gratis) la gestione è assicurata dall'Unione.

E' presente un asilo nido privato, con il quale è in atto una convenzione.

Non vi sono scuole, viene effettuato il trasporto degli alunni residenti a Broni e Cigognola.

E' presente una società sportiva l'ASD Arnaboldi.

Dal 1962, è presente a Campospinoso la Casa di riposo Fondazione Porta Spinola Arnaboldi, che, suddivisa in Residenza Sanitaria Assistenziale e Casa Albergo Arcobaleno, accoglie anziani sia autosufficienti che non autosufficienti

4. L'assetto organizzativo possibile per il nuovo Comune

Si può affermare che i tratti generali oltre ai dati e ai contributi specifici relativi alla realtà dei Comuni committenti, descritti nelle varie parti del presente documento, costituiscono, indubbiamente, una base conoscitiva importante, a supporto delle decisioni che dovranno essere assunte dagli Organi di governo dei Comuni stessi.

Si può pure confermare che, anche sulla base dell'attuale esperienza di gestione mediante Unione, paiono aperti percorsi per una proficua integrazione organizzativa, professionale e, soprattutto, relazionale tra le figure dei diversi servizi.

Per questa ragione e in questa prospettiva, si ritiene di poter giungere a prefigurare un modello organizzativo per il funzionamento dell'eventuale, futuro Comune aggregato, affinché, anche questo contributo, insieme a tutte le restanti elaborazioni prodotte, possa costituire un appoggio sul quale porre la leva decisionale che pertiene alle Amministrazioni.

Prima di tutto, pare utile ricordare quale potrebbe essere la modalità di trasferimento del personale al nuovo Comune aggregato, da attuarsi ai sensi dell'art. 2112 c.c., secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 165/2001.

Nel caso di specie, si tratterebbe del passaggio del personale dell'Unione al comune incorporante, il quale succederebbe in tutti i rapporti giuridici, sulla base del quadro giuridico di seguito descritto.

Il testo unico sul pubblico impiego, d.lgs. n. 165/2001, consente che la pubblica amministrazione possa trasferire o conferire ad altri soggetti, pubblici o privati, proprie attività, con applicazione, al relativo personale, della normativa sul trasferimento di azienda, di cui all'art. 2112 c.c.

È orientamento consolidato della giurisprudenza ritenere applicabile l'art. 2112, c.c., relativo al trasferimento di azienda, qualora sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi.

La prima vera definizione di "ramo d'azienda" è stata prodotta dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 recante *"Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti"*: come *"Un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata (...), preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità"*.

Secondo gli orientamenti della Cassazione, il ramo d'azienda è funzionalmente autonomo quando è *"in grado di funzionare in modo autonomo"*, senza *"rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro, né una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale. Si deve trattare, in pratica, di una piccola azienda nell'azienda"*.

La Corte di Giustizia Europea (procedimento C-446/07 in data 12/02/2009) ha affermato che *"La condizione relativa al mantenimento dell'identità di un'entità economica, va interpretato non già nel senso che richiede il mantenimento dell'organizzazione specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti ma nel senso che presuppone il mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza tra tali fattori. Infatti, il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività economica identica o analoga"*.

Come sopra detto, l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001³, consente che la pubblica amministrazione, come il privato datore di lavoro, possa trasferire o conferire ad altri soggetti, pubblici o privati,

³ **Art. 31 d.lgs. n.165/2001**

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa

proprie attività, con applicazione al personale che passa alle dipendenze del cessionario della normativa sul trasferimento di azienda, di cui all'art. 2112⁴ c.c., espressamente richiamato, e con l'osservanza degli obblighi di informazione e di esame congiunto di cui alla L. n. 428/1990, art. 47, commi da 1 a 4⁵, anch'essi oggetto di richiamo diretto.

alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

⁴ Il richiamo all'art. 2112, c.c., è da intendersi quale richiamo integrale, per la parificazione fra pubblico e privato che costituisce la 'ratio' dell'intero D.Lgs. n. 165/2001 (C. Cass., n. 5709/2009).

Art. 2112 c.c.

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

⁵ **Art. 47 legge n. 428/1990.**

Trasferimenti di azienda.

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

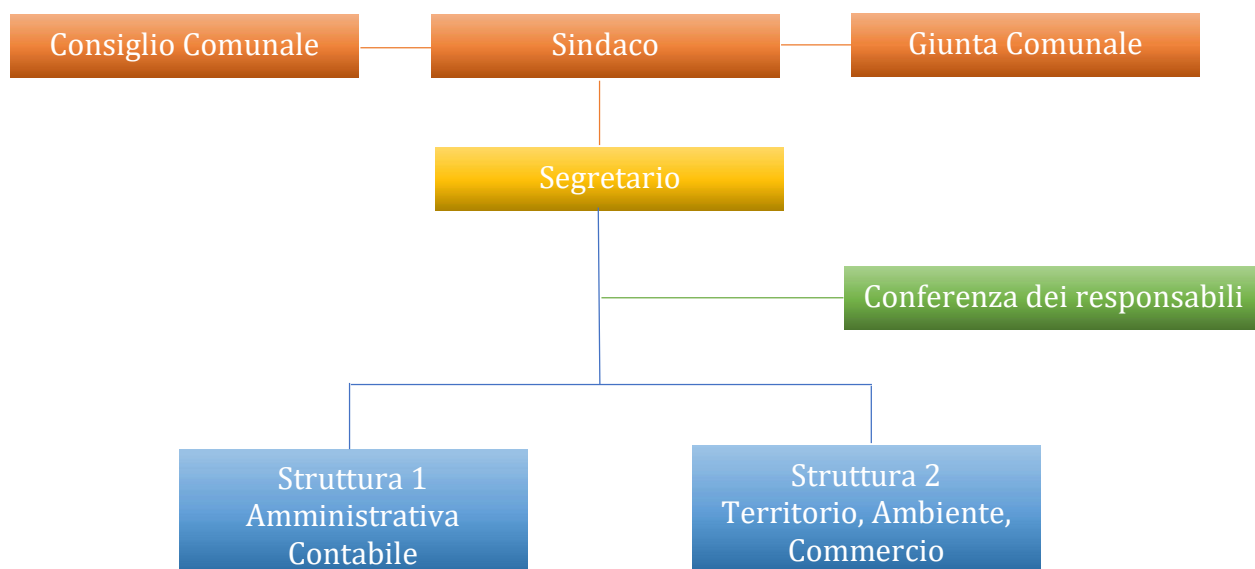
Osserva la giurisprudenza come l'applicazione dell'art. 2112, c.c., comporti che il rapporto di lavoro continui con il cessionario, senza necessità di consenso del lavoratore ceduto (C. Cass., n. 5709/2009; C. Cass., n. 26215/2006; C. Cass. n. 9031/2004; C. Cass., n. 11908/2003).

Nei suoi pronunciamenti più recenti, infatti, la Cassazione afferma, fra l'altro, che: *“La cessione di ramo d'azienda è legittima solo se la struttura è dotata di pregressa autonomia organizzativa ed è idonea, già all'atto della cessione, a costituire un'entità economica unitaria, finalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi. In assenza di tali requisiti, non si può parlare di cessione di ramo d'azienda, ma di mera cessione di contratti di lavoro per il perfezionamento del quale è indispensabile il consenso dei lavoratori.”*

Detti requisiti sono indubbiamente sussistenti, nel caso di specie, trattandosi di procedimenti di incorporazione di un comune in un comune contiguo.

L'elaborazione di una ipotesi di modello organizzativo per il prospettato Comune aggregato, per tutto quanto già illustrato, non può discostarsi dall'attuale assetto che declina l'organizzazione dell'Unione, avendone già concretamente sperimentato adeguatezza e funzionalità rispetto al corretto ed efficace svolgimento dei relativi servizi in favore della comunità.

L'assetto prefigurato è pertanto riproposto con le medesime caratteristiche che già caratterizzano l'organizzazione unionale ed è sintetizzato con lo schema che segue.



Conclusioni

Si vogliono portare, in questa parte finale, alcune considerazioni che paiono importanti.

La prima concerne la dimensione dei contributi statali riconosciuti quali incentivo per i procedimenti di fusione (compresi quelli per incorporazione).

Non si è lasciato questo tema alla parte conclusiva dello studio, perché se ne sottovaluti la rilevanza, bensì perché si ritiene che esso non possa essere l'esclusivo criterio di giudizio, pena il rischio dell'insuccesso dell'iniziativa.

Si ritiene, in ogni caso, di fornire alle Amministrazioni il dato dei contributi previsti per la fusione di cui trattasi, calcolato secondo quanto previsto dal quadro normativo indicato al punto 1.

CONTRIBUTI RELATIVI ALL'IPOTESI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Di seguito le tabelle con fonte Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, relative ai trasferimenti erariali riconosciuti ai due comuni nel 2010.

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse



Anno: 2010 Ente selezionato: ALBAREDO ARNABOLDI (PV)

Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 1030570020

Estrazione dati al 24/10/2021 17:00:30

(gli importi sono espressi in Euro)

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	51.408,77
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	5.225,40
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	9.410,28
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	8.859,40
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	80,37
CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	22.532,44
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	31,65
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	29.842,17
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	127.390,48

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse



Anno: 2010 Ente selezionato: CAMPOSPINOSO (PV)

Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 1030570240

Estrazione dati al 24/10/2021 16:59:17

(gli importi sono espressi in Euro)

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	142.867,48
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	7.117,61
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	6.055,41
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	26.122,24
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	29.700,90
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	306,67
CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	22.532,44
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	120,81
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	34.857,79
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	269.681,35

Pertanto, i contributi statali previsti per la presente fusione per incorporazione sono così quantificabili:

COMUNE	TRASFERIMENTI ERARIALI 2010
Albaredo Arnaboldi	127.390,48
Campospinoso	269.681,35
TOTALE	397.071,83
60% all'anno	238.243,10
totale per 10 anni	2.382.430,98

In questa ottica, considerando le predette risorse aggiuntive, gli Organi di governo dei due comuni, hanno ritenuto di prefigurare, congiuntamente alcune idee di sviluppo connesse all'ipotesi di aggregazione, sulle quali, potranno essere elaborati progetti operativi che qualifichino e diano vero senso all'ipotesi di fusione, sulla quale dovranno definitivamente esprimersi le comunità, attraverso la consultazione referendaria.

Queste idee potranno, comunque, essere oggetto di ulteriore elaborazione o integrazione da parte di chiunque ritenga di portare il proprio contributo.

Ecco, quindi, le idee elaborate, che muovono dai due versanti fondamentali, la riduzione degli oneri a carico dei cittadini e le opportunità di sviluppo del nostro territorio, sia sul piano della vivibilità che della sicurezza:

- Contenimento della pressione tributaria a carico di cittadini, famiglie e imprese, in misura coerente con le maggiori entrate erariali sopra indicate e con le idee di sviluppo che seguono;
- Realizzazione di una pista ciclabile lungo tutta la provinciale per collegare la frazione Moranda con il paese e pista ciclabile che colleghi la frazione di Baselica con l'abitato di Casanova Lonati;
- Sostegno e promozione dell'attività dell'Associazione sportiva locale e delle altre associazioni socio-culturali e ricreative del territorio;
- Valutazioni in ordine alle opportunità di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale;
- Realizzazione degli impianti di videosorveglianza, con posizionamento telecamere nei varchi del territorio comunale e nei punti ritenuti sensibili.

Inoltre, gli Organi di governo dei due Comuni, ricordando la propria storia, sono orientati a proporre nel quesito referendario che la denominazione del Comune unificato sia:

CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Anche grazie alla concretezza di questi ultimi contributi, si confida che il presente documento possa risultare utile a chiunque ne sia interessato.

Buon lavoro!

*Viandante, il sentiero non è altro che l'impronta dei tuoi passi.
Viandante, non c'è sentiero,
il sentiero si apre camminando.*

Antonio Machado